



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi     | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Vittorio Santoro                        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.<br>(Estensore)           |

Nella seduta del 6 settembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente – titolare di due contratti di finanziamento (uno con cessione del quinto e uno con delegazione di pagamento) stipulati nel giugno 2010 – si lamenta di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale solo a seguito di sua esplicita richiesta a distanza di un anno dalla conclusione, contesta l'ambiguità e onerosità delle commissioni previste e chiede l'adeguamento dei conteggi per l'estinzione anticipata dei finanziamenti, rilevata la non correttezza di quelli ricevuti, attesa (a) la mancata restituzione delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente per la quota non goduta, (b) l'esistenza di commissioni non giustificate causalmente e (c) la previsione di addebiti per quote scadute o insolute non dovuti attesa la regolarità dei pagamenti.

L'intermediario convenuto eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso, per aver lo stesso intermediario preventivamente promosso un tentativo di conciliazione al quale il ricorrente non ha ritenuto di partecipare e che si è quindi concluso con verbale negativo in data 24.1.2012.

Nel merito, l'intermediario replica alle specifiche contestazioni mosse dal ricorrente, sostenendo, in particolare, di aver consegnato al ricorrente, in sede di stipula, lo schema o proposta di contratto, il documento contenente i principali diritti del cliente, il foglio informativo, il contratto e il piano di ammortamento, che contengono una chiara indicazione dei costi che il ricorrente lamenta di non aver conosciuto al momento della stipula.

### DIRITTO

Il Collegio ritiene preliminarmente opportuno considerare l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dall'intermediario sulla base dell'intervenuta procedura di conciliazione



promossa dalla finanziaria e alla quale il ricorrente non ha partecipato. Tale eccezione appare manifestamente infondata e non merita dunque accoglimento, considerato quanto espressamente previsto nella Sez. I, par. 4, delle *Disposizioni sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario* emanate il 12.12.2011: *“Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa”*.

Nel merito, rilevato che oggetto del contendere è la richiesta del ricorrente di ottenere conteggi di estinzione anticipata dei due finanziamenti in essere, calcolati in conformità alle disposizioni vigenti, il ricorso merita accoglimento: da un lato, alcune delle clausole contenute nei contratti di finanziamento sono effettivamente nulle; dall'altro lato, l'intermediario convenuto non ha comunque tenuto conto, in sede di calcolo estintivo, della quota parte non maturata di commissioni, oneri e premi assicurativi, da rimborsare al cliente.

Quanto al tema della nullità di alcune clausole contrattuali, il Collegio non può che richiamare la decisione già in passato assunta nei confronti del medesimo intermediario, (Decisione 699/2011) e rilevare la nullità della clausola relativa alla *“commissione finanziaria”*, definita *“a convenuta copertura – in accezione non solo unitaria ed inscindibile, ma anche aleatoria – delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc.”*. Detta clausola è nulla perché: da un canto, è scarsamente trasparente (arg. ex art. 117 T.U.b. e 1337 c.c.), in particolare nell'incipit *“a convenuta copertura – in accezione non solo unitaria e inscindibile, ma anche aleatoria”*; d'altro canto, perché essa – anche saltando l'incipit – risulta nella sostanza priva di giustificazione causale, facendo riferimento, peraltro in via esemplificativa, a presunte prestazioni che dovrebbero essere già assorbite da altre voci di costo. Si ribadisce quindi che la clausola è nulla e nessun importo è dovuto a tale titolo, con conseguente necessità per l'intermediario di restituire integralmente quanto percepito a titolo di *“commissione finanziaria”*.

Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Decisione 2290/2011), sono invalide le clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità *tout court* delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del mutuo e che non prevedono un'individuazione ed una trattazione delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche a prescindere dalla eventuale specifica approvazione scritta di dette clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Passando quindi al tema della rimborsabilità di commissioni e premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio ritiene opportuno richiamare il paradigma normativo di riferimento. Limitandosi alla previsioni di maggiore attinenza al caso in esame, è opportuno anzitutto rammentare che ai sensi dell'art. 125, comma 2, TUB *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*. Con maggiore precisione, oggi l'art. 125sexies del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 e richiamato



anche dall'intermediario convenuto, precisa che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*. Si segnala, peraltro, anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 nella quale si osserva, tra l'altro, che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*.

Quanto più specificamente in tema di rimborso dei premi assicurativi, rileva invece, in particolare, l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*. Detto accordo prevede espressamente che: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”*. Rileva inoltre l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata anche prima della sua entrata in vigore – secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*.

Infine, in generale, si segnalano i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza. In questa prospettiva, con la citata Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)*. L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione". Analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011.*

Dato il richiamato paradigma normativo, il Collegio ha già ripetutamente avuto modo di pronunciarsi, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in tema di diritto del cliente al rimborso degli oneri e costi anticipati per la quota parte non maturata. Per quanto di rilievo ai fini della decisione del presente ricorso, secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. Pertanto, l'intermediario convenuto dovrà rieffettuare i conteggi estintivi alla luce di tali principi e, dunque, rimborsare al ricorrente, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, quota parte delle "commissioni dell'intermediario finanziario", della "provvigione o compenso spettante all'agente in attività finanziaria o al mediatore creditizio" e dei "costi assicurativi o di garanzia"; quanto alla "commissione finanziaria", invece, essa dovrà essere interamente rimborsata in quanto priva di adeguata giustificazione causale.

### PQM

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario proceda a rieffettuare i calcoli in vista dell'estinzione richiesta, aderendo alle disposizioni normative in vigore e alle indicazioni dell'ABF come specificate in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO